

**CIRCOLARE TECNICA 04/24**

Milano, 6 giugno 2024

OGGETTO: CCF: quota non anticipata nel pro soluto

Indicazioni in merito al fattore di conversione applicabile alla quota non anticipata nelle operazioni pro soluto

Si trasmette agli Associati la nota allegata prodotta dalle Commissioni Crediti e Risk Management e Segnalazioni di Vigilanza e Centrale Rischii e recante indicazioni in merito al coefficiente di trasformazione da applicare alla quota non anticipata del pro soluto formale.

Il presente documento, riservato agli Associati e non divulgabile all'esterno, è pubblicato nell'Area "Le Circolari" dell'Area Riservata del sito associativo: <https://areariservata.assifact.it>.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE:

ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI			
AOSTA FACTOR	Alessandro BERTOLDO	FACTORCOOP	Franco TAPPARO
BANCA CF+	DIREZIONE GENERALE Michele RONCHI	FACTORIT	Fabio BOLLINI
BANCA DEL FUCINO	DIREZIONE GENERALE Stefano CUPPERI	FERCREDIT	Stefano PIERINI
BANCA IFIS	Andrea BERNA Alberto STACCIONE	FIDIS	Andrea FAINA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Carmelo GIANIRACUSA	GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI
BANCA PROGETTO	Giorgio GRAZIANI Giuseppe PIGNATELLI	GUBER BANCA	DIREZIONE GENERALE Simone PORCELLATI
BANCA SISTEMA	Andrea TRUPIA	IFITALIA	Chiara BRACCI
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	Davide TOGNETTI	ILLIMITY BANK	Franco MARCARINI
BARCLAYS BANK IRELAND	Alessandro RICCO	INTESA SANPAOLO	Anna CARBONELLI
BCC FACTORING	Paolo IACHETTINI	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	DIREZIONE GENERALE Alfonso IAQUINANDI
BFF BANK	Massimiliano BELINGHERI	MBFACTA	Enrico BUZZONI
BPER FACTOR	Matteo BIGARELLI Vittorio GIUSTINIANI	MCC FACTOR	DIREZIONE GENERALE Alberto ROMANI
BURGO FACTOR	Luca BERTINI	SACE FCT	Daniele SCHRODER
CLESSIDRA FACTORING	Gabriele PICCINI Keoma GARBILLO	SG FACTORING	Sylvain LOISEAU
CREDEMFACTOR	Gabriele DECO'	UNICREDIT FACTORING	Daniela FERRARI
CREDIT AGRICOLE FACTORING	Ivan TOMASSI		
EXPRIVIA	Dario GRECO		
ASSOCIATI SOSTENITORI			
AGENZIA ITALIA	Lorenzo BAGGIO	LENSCAPE	Kevin DAY
BENEFIND	Alessandro CICCHI	LEXANT SOCIETA' BENEFIT TRA AVVOCATI	Andrea ARNALDI
CODIX	Laurent TABOUELLE	QUALCO	Marco COZZI
FINWAVE	Willy BURKHARDT	SCIUME' LEGAL & TAX	Nicola NUNZIATA
FS2A	Francesco SACCHI	SEFIN	Claudia NEGRI
GIOVANARDI STUDIO LEGALE	Cecilia LAMPERTICO	STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO e ASSOCIATI	Francesco LOI
K LINX	Mario FARRIS	STUDIO LEGALE LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
LA SCALA SOCIETA' TRA AVVOCATI	Luciana CIPOLLA	STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS	Domenico RAIA
LEGALI RIUNITI LEX AVVOCATI ASSOCIATI	Gianluca LEOTTA		

CCF: quota non anticipata nel pro soluto

Indicazioni in merito al fattore di conversione applicabile alla quota non anticipata nelle operazioni pro soluto

Organo associativo	Stato del documento	Data
GdI PUMA	Approvato	22/04/2024
Commissione Crediti e Risk Management	Approvato	06/06/2024
Commissione Segnalazioni di Vigilanza e Centrale Rischi	Approvato	06/06/2024

CCF: quota non anticipata nel pro soluto

Indicazioni in merito al fattore di conversione applicabile alla quota non anticipata nelle operazioni pro soluto

Nell'ultimo aggiornamento della matrice "finanziarie", in merito al trattamento della quota non anticipata del pro soluto formale, è lasciata all'intermediario la possibilità di valorizzare il campo relativo al coefficiente di trasformazione a 0, 20, 50 o 100%. Ove non valorizzato, la tabella considera il CCF pari a 100%.

Per il metodo standardizzato, la CRR, art. 111, prevede infatti che

"Il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari alle percentuali che seguono del loro valore nominale dopo la detrazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche:

- a. 100 % nel caso di elemento a rischio pieno;*
- b. 50 % nel caso di elemento a rischio medio;*
- c. 20 % nel caso di elemento a rischio medio-basso;*
- d. 0 % nel caso di elemento a rischio basso."*

La medesima impostazione è prevista per i metodi interni, sebbene in tale caso non si debba tenere conto delle eventuali rettifiche (art. 166).

Secondo l'impostazione maggiormente diffusa, la quota non anticipata del pro soluto formale è da considerarsi un impegno ad erogare fondi a utilizzo incerto (incerto nel se e certo nel quantum) e pertanto rientrerebbe fra gli elementi fuori bilancio a rischio medio-basso.

Si ritiene infatti che la parte non anticipata di un credito approvato in garanzia pro soluto non abbia i requisiti per essere considerata a rischio basso, e quindi ponderata a 0% (cfr. CRR, Allegato 1, Classificazione degli elementi fuori bilancio, 4.a).

Tale quota, infatti, in quanto approvata, non potrà che essere erogata in caso di insolvenza del debitore (al netto di eventuali clausole di mitigazione). Essa rappresenta quindi un impegno, sebbene ad utilizzo incerto in quanto condizionato al verificarsi dell'insolvenza del debitore.

In questa approssimazione, il CCF da applicare sarà pertanto:

- 20% in caso di durata originaria al massimo pari a un anno (cfr. CRR, Allegato 1, Classificazione degli elementi fuori bilancio, 3.b.i), ovvero
- 50% negli altri casi (cfr. CRR, Allegato 1, Classificazione degli elementi fuori bilancio, 2.b.ii).

L'importo su cui calcolare il CCF è dato dalla differenza fra il montecrediti approvato e l'erogazione di cassa.

La ponderazione per il rischio dell'esposizione così determinata avviene quindi in base alla controparte.

Allegati

CRR - Articolo 111

CRR - Articolo 166

CRR - ALLEGATO I - Classificazione degli elementi fuori bilancio

▼ C2

4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche e delle rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi della disciplina contabile applicabile in relazione a quanto segue:

- a) valore dell'esposizione nel quadro del metodo standardizzato di cui all'articolo 111;
- b) valore dell'esposizione nel quadro del metodo IRB di cui agli articoli da 166 a 168;
- c) trattamento degli importi delle perdite attese di cui all'articolo 159;
- d) valore dell'esposizione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione di cui agli articoli 246 e 266;
- e) determinazione di default ai sensi dell'articolo 178;

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

*CAPO 2****Metodo standardizzato****Sezione 1***Principi generali***Articolo 111***Valore dell'esposizione****▼ M7**

1. Il valore dell'esposizione di un elemento dell'attivo è il suo valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi dell'articolo 110, delle rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 105, delle deduzioni degli importi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), e di altre riduzioni dei fondi propri relative all'elemento dell'attivo. Il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari alle percentuali, indicate di seguito, del loro valore nominale dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche e delle deduzioni degli importi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m):

▼ C2

- a) 100 % nel caso di elemento a rischio pieno;
- b) 50 % nel caso di elemento a rischio medio;
- c) 20 % nel caso di elemento a rischio medio-basso;
- d) 0 % nel caso di elemento a rischio basso.

Gli elementi fuori bilancio di cui alla seconda frase del primo comma sono assegnati alle categorie di rischio indicate all'allegato I.

Quando un ente si avvale del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 223, il valore dell'esposizione dei titoli o delle merci venduti, costituiti in garanzia o prestati sulla base

▼ C2

di un'operazione di vendita con patto di riacquisto, di un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o merci in prestito o di finanziamenti con margini, è maggiorato delle rettifiche per volatilità adeguate per detti titoli o merci, come stabilito agli articoli da 223 a 225.

2. Il valore dell'esposizione degli strumenti derivati di cui all'elenco dell'allegato II è determinato conformemente al capo 6, tenendo conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione ai fini dei predetti metodi conformemente al capo 6. Il valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini può essere determinato conformemente al capo 6 o al capo 4.

3. Qualora l'esposizione sia soggetta a protezione del credito di tipo reale, il valore dell'esposizione applicabile a detto elemento può essere modificato conformemente al capo 4.

*Articolo 112***Classi di esposizioni**

Ogni esposizione è classificata in una delle seguenti classi di esposizioni:

- a) esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali;
- b) esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali;
- c) esposizioni verso organismi del settore pubblico;
- d) esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo;
- e) esposizioni verso organizzazioni internazionali;
- f) esposizioni verso enti;
- g) esposizioni verso imprese;
- h) esposizioni al dettaglio;
- i) esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili;
- j) esposizioni in stato di default;
- k) esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato;
- l) esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite;
- m) elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione;
- n) esposizioni verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine;
- o) esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivi (OIC);
- p) esposizioni in strumenti di capitale;
- q) altre posizioni.

*Articolo 113***Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio****▼ M15**

1. Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio si applicano, conformemente alle disposizioni della sezione 2, fattori di ponderazione del rischio a tutte le esposizioni, a meno che tali esposizioni non siano dedotte dai fondi propri o non siano soggette al trattamento di cui all'articolo 72 *sexies*, paragrafo 5, primo comma. L'applicazione dei fattori di ponderazione del rischio è in funzione della

▼ C2

- c) 0,40 % per le esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati, comprese altre posizioni corte quali definite nell'articolo 155, paragrafo 2;
 - d) 1,25 % per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale, comprese altre posizioni corte quali definite nell'articolo 155, paragrafo 2.
2. Alle esposizioni in strumenti di private equity nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati si può attribuire una LGD del 65 %. A tutte le altre esposizioni di questo tipo si attribuisce una LGD del 90 %.
3. Il valore di M assegnato a tutte le esposizioni è di cinque anni.

Sezione 5**Valore dell'esposizione***Articolo 166***Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nonché esposizioni al dettaglio**

1. Salvo indicato altrimenti, il valore delle esposizioni in bilancio è il valore contabile determinato senza tenere conto delle rettifiche di valore su crediti.

Questa regola si applica anche alle attività acquistate a un prezzo diverso dall'importo dovuto.

Per le attività acquistate, la differenza fra l'importo dovuto e il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche che è stato iscritto nel bilancio dell'ente al momento dell'acquisto dell'attività è denominata sconto se l'importo dovuto è maggiore, premio se minore.

2. Quando gli enti utilizzano accordi quadro di compensazione in relazione ad operazioni di vendita con patto di riacquisto o ad operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, il valore dell'esposizione è calcolato conformemente al capo 4 o 6.

3. Ai fini del calcolo del valore dell'esposizione per la compensazione in bilancio dei crediti e dei depositi, gli enti applicano i metodi di cui al capo 4.

4. Il valore dell'esposizione per i contratti di leasing è dato dai canoni di leasing minimi scontati. I canoni di leasing minimi comprendono i canoni che il locatario è o può essere obbligato a versare per la durata del leasing e qualsiasi opzione di acquisto conveniente (vale a dire un'opzione il cui esercizio è ragionevolmente certo). Se un soggetto diverso dal locatario può essere tenuto ad effettuare un pagamento connesso al valore residuale di un bene locato e tale obbligo di pagamento soddisfa le condizioni di cui all'articolo 201 riguardanti l'ammissibilità dei fornitori di protezione nonché i requisiti per il riconoscimento di altri tipi di garanzia di cui all'articolo 213, l'obbligo di pagamento può essere preso in considerazione come protezione del credito di tipo personale conformemente al capo 4.

▼ C2

5. Nel caso di contratti elencati nell'allegato II, il valore dell'esposizione è determinato mediante i metodi di cui al capo 6 e non tiene conto delle rettifiche di valore su crediti applicate.

6. Il valore dell'esposizione per il calcolo dell'importo ponderato per il rischio dell'esposizione derivante da crediti commerciali acquistati è il valore determinato conformemente al paragrafo 1 meno i requisiti di fondi propri per il rischio di diluizione prima dell'attenuazione del rischio di credito.

7. Quando un'esposizione assume la forma di titoli o merci venduti, costituiti in garanzia o dati in prestito nel quadro di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, o di operazioni con regolamento a lungo termine e di finanziamenti con margini, il valore dell'esposizione è rappresentato dal valore dei titoli o delle merci determinato conformemente all'articolo 24. Quando è utilizzato il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie quale definito all'articolo 223, al valore dell'esposizione è aggiunta la rettifica per volatilità appropriata per tali titoli o merci, come ivi indicato. Il valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini può essere determinato conformemente al capo 6 o all'articolo 220, paragrafo 2.

8. Il valore dell'esposizione per le posizioni indicate di seguito è calcolato moltiplicando il margine disponibile ma non utilizzato del credito accordato per un fattore di conversione. Gli enti utilizzano i seguenti fattori di conversione conformemente all'articolo 151, paragrafo 8 per le esposizioni verso le imprese, gli enti, le amministrazioni centrali e le banche centrali:

- a) alle linee di credito revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento a discrezione dell'ente e senza preavviso, o provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deteriorarsi del merito di credito del debitore, si applica un fattore di conversione dello 0 %. Per applicare un fattore di conversione dello 0 %, gli enti effettuano una sorveglianza attiva della situazione finanziaria del debitore e i loro sistemi di controllo interno permettono loro di rilevare immediatamente un deterioramento del suo merito di credito. Le linee di credito non utilizzate possono essere considerate revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono all'ente di revocarle nella misura massima consentita dalla legislazione a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata;
- b) per le lettere di credito a breve termine per operazioni mercantili è attribuito un fattore di conversione del 20 % sia all'ente ordinante che all'ente accettante;
- c) per i margini non utilizzati acquistati delle esposizioni rotative da crediti commerciali acquistati revocabili incondizionatamente, o provviste di clausola di revoca automatica in qualsiasi momento a discrezione dell'ente e senza preavviso, si applica un fattore di conversione dello 0 %. Per applicare un fattore di conversione dello 0 %, gli enti effettuano una sorveglianza attiva della situazione finanziaria del debitore e i loro sistemi di controllo interno permettono loro di rilevare immediatamente un deterioramento del merito di credito di quest'ultimo;

▼ C2

- d) alle altre linee di credito, alle agevolazioni per l'emissione di effetti (note issuance facilities o NIF) e di credito rinnovabile (revolving underwriting facilities o RUF) si applica un fattore di conversione del 75 %.

Gli enti che soddisfano i requisiti per l'uso delle stime interne dei fattori di conversione di cui alla sezione 6 possono utilizzare tali stime per i vari tipi di prodotti, di cui alle lettere da a) a d), previa autorizzazione delle autorità competenti.

9. Nel caso in cui si tratti di un impegno su un altro impegno, è utilizzato il minore tra i due fattori di conversione associati al singolo impegno.

10. Per tutti gli elementi fuori bilancio diversi da quelli menzionati ai paragrafi da 1 a 8, il valore dell'esposizione è pari alle seguenti percentuali del suo valore:

- a) 100 % nel caso di elemento a rischio pieno;
- b) 50 % nel caso di elemento a rischio medio;
- c) 20 % nel caso di elemento a rischio medio-basso;
- d) 0 % nel caso di elemento a rischio basso.

Ai fini del presente paragrafo gli elementi fuori bilancio sono assegnati alle categorie di rischio indicate nell'allegato I.

*Articolo 167***Esposizioni in strumenti di capitale**

1. Il valore delle esposizioni in strumenti di capitale è il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

2. Il valore delle esposizioni in strumenti di capitale fuori bilancio è pari al valore nominale ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche applicabili.

*Articolo 168***Altre attività diverse da crediti**

Il valore delle esposizioni in altre attività diverse da crediti è il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Sezione 6**Requisiti per il metodo IRB****Sottosezione 1****Sistemi di rating***Articolo 169***Principi generali**

1. Nel caso in cui l'ente impieghi molteplici sistemi di rating, i criteri per l'applicazione di un sistema a un debitore o ad un'operazione sono documentati e applicati in modo da rispecchiare al meglio il profilo di rischio.

▼ C2*ALLEGATO I***Classificazione degli elementi fuori bilancio****1. Rischio pieno:**

- a) garanzie che assumono la forma di sostituti del credito (ad es. garanzie di pagamento integrale e puntuale delle linee di credito);
- b) derivati su crediti;
- c) accettazioni;

▼ M9

- d) girate su effetti non a nome di un altro ente o di un'altra impresa di investimento;

▼ C2

- e) cessioni pro solvendo (con diritto di rivalsa per il cessionario, ad es. factoring, anticipi su fatture);
- f) lettere di credito standby irrevocabili che assumono la forma di sostituti del credito;
- g) attività acquistate con accordi di acquisto a termine a titolo definitivo;
- h) depositi forward;
- i) la parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti;
- j) accordi di vendita e riacquisto di attivi di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 5, della direttiva 86/635/CEE;
- k) altre operazioni a rischio pieno.

2. Rischio medio:

- a) elementi fuori bilancio relativi al finanziamento del commercio, segnatamente crediti documentari accordati o confermati (vedi anche rischio medio/basso);
- b) altri elementi fuori bilancio:
 - i) fideiussioni a garanzia di spedizioni (shipping guarantees), obbligazioni doganali e fiscali (customs and tax bonds);
 - ii) aperture di credito non utilizzate (impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione) di durata originaria superiore ad un anno;
 - iii) agevolazioni per l'emissione di effetti e di credito rinnovabile;
 - iv) altri elementi che presentano un rischio medio secondo quanto comunicato all'ABE.

3. Rischio medio/basso:

- a) elementi fuori bilancio relativi al finanziamento del commercio:
 - i) crediti documentari, nei quali la merce ha funzione di garanzia, e altre operazioni autoliquidanti;

▼ C2

- ii) garanzie (comprese fideiussioni a garanzia di offerte e di corretta esecuzione e relativi anticipi e saldi a garanzia) e cauzioni che non assumono la forma di sostituti del credito;
 - iii) lettere di credito standby irrevocabili che non assumono il carattere di sostituti di credito;
- b) altri elementi fuori bilancio:
- i) aperture di credito non utilizzate, comprendenti impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione, di durata originaria al massimo pari ad un anno, che non siano revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso e che non siano provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore;
 - ii) altri elementi che presentano un rischio medio/basso secondo quanto comunicato all'ABE.
4. Rischio basso:
- a) aperture di credito non utilizzate, comprendenti impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione, che sono revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso, o provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore. Le linee di credito non utilizzate possono essere considerate revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono all'ente di revocarle nella misura massima consentita dalla legislazione a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata;
 - b) aperture di credito non utilizzate per garanzie di offerte e di buona esecuzione, che sono revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso, o provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore; e
 - c) altri elementi che presentano un rischio basso secondo quanto comunicato all'ABE.